

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 52

Riunione del 17 marzo 2010

49.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ASD Volley Roccella 0904 n.p. Presidente p.t.
- Gerace Anselmo.n.q. Presidente p.t. ASD Vollei Roccella 0904

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Massimo Baldi	- Componente-Relatore
- Avv. Antonio Amato	- Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. nei confronti di:

- ASD Lizzano Volley;
- Gerace Anselmo;

in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati :

- a) Gerace Anselmo n.q. presidente p.t. ASD Volley Roccella 0904, per avere, in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav 21, 24 e 28 R.A.T., effettuato il primo tesseramento dell'atleta Francesco Muscolo non essendo nel possesso del modulo dallo stesso sottoscritto ;
- b) ASD Volley Roccella 0904 nella persona del presidente P.T., ai sensi degli art. 55 n.3 lett.a) Reg. Giur. E 2 R.A.T. per i fatti contestati al proprio presidente, a titolo di responsabilità oggettiva.

-oOo=-

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , comunicato il relativo provvedimento all'incolpato ne disponeva la convocazione per la riunione del 17 marzo 2010

alla quale risultavano presenti:
nessuno per gli incolpati

./.

per la Procura il sostituto procuratore federale - Avv. Caravetta - il quale illustra le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi la sanzione

A.: della sospensione da ogni attività federale per mesi tre del sig. Gerace Anselmo;

B.: alla multa di € 300 per il sodalizio.

I fatti.

L'Ufficio Tesseramento in data 21/11/2009 aveva ricevuto una dichiarazione sottoscritta dall'atleta Francesco Muscolo con la quale si rappresentava che l'atleta non aveva sottoscritto il modulo di primo tesseramento con l'ASD Volley Roccella 0904, e pertanto, si chiedeva la revoca del tesseramento effettuato on line dal medesimo sodalizio. L'Ufficio Tesseramento Atleti della FIPAV in data 24/11/2009 deliberava di revocare il tesseramento dell'atleta Francesco Muscolo e trasmetteva gli atti alla Procura Federale.

Quest'ultima, accertati i fatti, nel silenzio del sodalizio che non faceva pervenire alcuna memoria né collaborava, chiedeva il deferimento degli incolpati per violazione degli artt. 17 comma 3 statuto Fipav comma 2 lett a) e b) RAT art. 2 codice comportamento sportivo CONI.

La CGN procedeva quindi, come sopra riferito, all'instaurazione del giudizio

Considerato che:

Risulta pacifico che il tesseramento on line dell'atleta Francesco Muscolo sia intervenuto in difetto della preventiva acquisizione della sottoscrizione del predetto.

Si tratta, purtroppo, nella specie, di uno dei molti casi nei quali è stato richiesto l'intervento giurisdizionale di questa Commissione per analoghe irregolarità afferenti alla procedura cosiddetta di "tesseramento on line", tutte puntualmente sanzionate ai sensi della vigente normativa federale.

Ritiene dunque opportuno questa commissione richiamare il quadro normativo suddetto nell'intento e nell'auspicio di porre fine ad una serie di comportamenti contrastanti con le norme federali e recanti grave intralcio al regolare svolgimento delle attività sportive.

Ai sensi dell'art. 24 RAT, la domanda di primo tesseramento o del suo rinnovo annuale deve essere presentata entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.

./.

Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Detta modulistica è quella indicata dalle Norme Generali per l'affiliazione e il Tesseramento, e, in particolare, nella guida pratica 2009-2010.

Le norme da ultimo indicate prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

E' dunque logico che la violazione del suddetto obbligo comporti responsabilità disciplinare dei Presidenti che al tesseramento on line hanno proceduto in difetto della prescritta verifica di autenticità e completezza delle sottoscrizioni necessarie a termini dell'art. 24 RAT.

E ciò non solo e non tanto per la violazione del dovere di lealtà e probità sportiva comunque incombente su ciascun tesserato o affiliato e, generalmente, salvaguardato dalle norme dell'ordinamento sportivo federale, quanto, in casi analoghi a quello di specie per la specifica previsione degli artt. 28 e 29 RAT che rispettivamente prevedono la revoca del tesseramento effettuato in modo difforme dalle prescrizioni normative, e la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento, prescrivendo a tal fine che l'Ufficio Tesseramento trasmetta alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo.

In base all'art. 55 del regolamento Disciplinare, poi l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione; i sodalizi rispondono in via diretta dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali, mentre i dirigenti di essi rispondono delle infrazioni commesse a titolo di colpa o dolo.

In simile quadro normativo, è compito di questa Commissione Giudicante Nazionale verificare che quanto deferito dalla Procura risulti corroborato dal necessario supporto probatorio, graduando, conseguentemente le sanzioni applicabili sulla base dell'elemento soggettivo che all'infrazione ha dato luogo.

./.

In analoghi casi ad esempio, ove l'irregolarità della procedura è stata immediatamente rilevata dai rappresentanti del sodalizio che hanno provveduto ad una sorta di "autodenuncia" con la richiesta di revoca del tesseramento con il pieno accordo degli atleti che hanno altresì giustificato le ragioni dell'errore le sanzioni adottate sono state molto tenui, non così per quei casi nei quali l'irregolarità del tesseramento sia venuta alla luce attraverso esposti degli atleti o di altre squadre e accertata senza alcuna forma di cooperazione da parte dei rappresentanti del sodalizio che avevano dato luogo alla violazione dei regolamenti.

Il caso in esame rientra, purtroppo in detta ultima categoria.

Gli accadimenti risultano pienamente comprovati dalle dichiarazioni dell'atleta, dai rilevati dell'Ufficio Tesseramento e finanche dalle memorie difensive prodotte dagli incolpati che solamente in udienza, nella quale, sostanzialmente, ammettono di aver proceduto al tesseramento on line senza aver preventivamente raccolto e controllato la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prescritte, a nulla rilevando asseriti e non provati differenti accordi con l'atleta ovvero altre pattuizioni dirette a superare l'avvenuta irregolarità del loro tesseramento.

La violazione delle norme federali è stata poi appurata senza alcuna cooperazione da parte degli incolpati.

La sanzione richiesta dalla Procura federale appare congrua.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale, dichiara la disciplinare responsabilità degli incolpati e, per l'effetto, irroga la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre del sig. Gerace Anselmo e la sanzione della multa di € 300 per il sodalizio ASD Volley Roccella 0904.

Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 29 marzo 2010